




REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

AOOCRT Protocollo n. 0008499/03-07-2024



LEX 11

MOZ 1738

2.18.1

GRUPPO CONSILIARE
ITALIA VIVA

1 Presidente del Consiglio regionale

Firenze, 3 Luglio 2024

Mozione ai sensi dell'art. 175 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito alla richiesta che anche la Regione Toscana adotti un proprio Regolamento in materia di servizi funebri, cimiteriali ed obitoriali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la L.r. n. 18 del 4 aprile 2007 della Regione Toscana, recante “*Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri*”;

Vista la L.r. n. 18 del 4 Marzo 2010 della Regione Veneto, recante norme in materia funeraria;

Vista la L.r. n. 32 del 2 Agosto 2018 della Regione Sardegna, recante norme in materia funebre e cimiteriale;

Visto il Regolamento regionale n. 4 del 14 giugno 2022 - Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della L. r. n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) della Regione Lombardia, recante le disposizioni necessarie all'attuazione delle previsioni legislative nazionali, come quelle sulla cremazione e sulla dispersione delle ceneri;

Ritenuto che attualmente la Regione Toscana non abbia adottato alcun Regolamento che disciplini il settore delle onoranze funebri, in modo che stabilisca disposizioni specifiche ed adeguati requisiti nell'espletazione di tali attività, al pari di analoghe normative vigenti in altre Regioni;

Rilevato che in virtù della mancanza di un Regolamento specifico, attualmente non sono assicurati i medesimi requisiti di prestazione dei servizi funebri sul territorio regionale;

Considerato che per preservare la dignità delle salme, il rispetto per le professioni coinvolte, oltre che di una maggior professionalizzazione degli operatori.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

A regolamentare il settore delle onoranze funebri nella Regione, in modo tale che l'Ente regionale eserciti compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità

ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà, in particolare stabilendo disposizioni specifiche in merito a:

- a) la disciplina delle attività funebri;
- b) i requisiti strutturali, gestionali e professionali ed i relativi percorsi formativi da conseguire per lo svolgimento delle attività funebri;
- c) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le associazioni di categoria, le relative norme gestionali;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse, le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre, in particolare le disposizioni per assicurare le idoneità igienico-sanitarie dei mezzi di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio;
- g) l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato, in particolare le disposizioni per assicurare le idoneità igienico-sanitarie delle sale di commiato;
- h) i turni di rotazione dei campi d'inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- i) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- j) le prescrizioni relative all'affidamento delle urne cinerarie;
- k) le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

*Il Consigliere
Maurizio Sguanci*

